

Allegato "B" al n.78614 di repertorio

#### STATUTO

Aggiornato a seguito deliberazione C. d. A. n. 1, verbale di riunione n. 82 del 9/02/2017

#### TITOLO I - DENOMINAZIONE, ORIGINE E SEDE

##### ART. 1

E' costituita quale Fondazione, Ente di diritto privato, ON-LUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), la Casa di Riposo "C. e V. Bellini", residenza sanitaria / assistenziale per persone anziane, già IPAB Ospedale "A. Bellini" di Somma Lombardo.

In conseguenza della Legge 833/78 di Riforma sanitaria, con DPGR n. 396 del 22.09.1980 si provvedeva alla determinazione e allo scorporo del patrimonio della Casa di Riposo annessa all'Ente ospedaliero A. Bellini di Somma Lombardo, divenuta IPAB Casa di Riposo "C. e V. Bellini" per effetto del mutamento della denominazione, approvato con deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. V/47585 del 25.01.1994.

##### ART. 2

La Fondazione ha sede legale in Somma Lombardo, in Via Bellini n. 27.

#### TITOLO II - SCOPI E MEZZI

##### ART. 3

Scopo della Fondazione, che opera senza fini di lucro, creata e donata all'Ospedale A. Bellini nel 1936 dai fratelli Dott. Angelo e Vito Bellini (delib. Cons. Ospedale di circolo A. Bellini di Somma Lombardo n. 34 del 25.10.36), giusta tavola di fondazione 18.10.36, immutabilmente destinata al "ricovero dei vecchi" (delib. Cons. Ospedale n. 23 del 10.07.38) è quello di:

- prestare ospitalità ed assistenza alle persone anziane residenti nel Comune di Somma Lombardo ed in regione Lombardia in condizioni di parziale autosufficienza fisica e/o sociale. La Fondazione svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, con particolare riferimento alla tutela dei soggetti svantaggiati del proprio territorio.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 comma 1, lettera b) ed i) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

##### ART. 4

La Fondazione ospiterà, a libera scelta degli interessati, o in casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone in condizioni di parziale autosufficienza, fisica e/o sociale, fornendo agli ospiti, oltre alle

normali prestazioni di tipo alberghiero, servizi specifici di carattere sociale, assistenziale e sanitario riabilitativo, oltre a proposte di tipo culturale - ricreativo. Possono essere ospitati, in via prioritaria, cittadini residenti nel Comune di Somma Lombardo e, in via subordinata ed in regime di convenzione con i Comuni di residenza, i cittadini residenti nel territorio regionale. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti.

#### ART. 5

Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili come risultanti dall'inventario al 30.09.2003.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale; in tali termini, è fatto obbligo agli Amministratori di provvedere alla conservazione del patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione di attività istituzionali o ad esse direttamente connesse.

#### ART. 6

La Fondazione provvede alla gestione della Struttura:

- a) con la riscossione delle rette a carico degli Ospiti;
- b) con i contributi della Regione;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità e con contributi pubblici, inclusi Comuni e Province; con contributi privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali eventualmente acquisiti;
- e) con i proventi derivanti da eventuali attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1, dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

### TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI DELL'ENTE

#### ART. 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vicepresidente della Fondazione;
- il Revisore dei Conti.

#### ART. 8

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Consiglieri che durano in carica 4 anni e comunque sino alla prima riunione valida del nuovo Consiglio di Ammi-

nistrazione.

Essi vengono nominati secondo le seguenti modalità:

- Due consiglieri nominati dal Sindaco della città di Somma Lombardo, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo, fra cittadini sommesi esperti in materia;
- Un consigliere nominato dall'ATS competente;
- Un consigliere nominato dagli eredi del Fondatore al loro interno;
- Un consigliere nominato dal Sindaco su designazione degli Organismi di volontariato sociosanitario di Somma Lombardo.

Al fine di procedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione in sostituzione di quello scaduto, 45 giorni prima della scadenza il Presidente in carica chiede al Sindaco, all'ATS e agli eredi la nomina del/dei Consigliere/i di loro competenza.

Ricevute le nomine dei componenti o di almeno 3 di essi, il Presidente ne dà comunicazione agli interessati e convoca per la prima riunione il Consiglio di Amministrazione.

Tale riunione va tenuta entro 10 giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione uscente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri spetta un'indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione in modo differenziato ed in ragione dei compiti affidati.

I Consiglieri rappresentano gli interessi della Fondazione. Le dimissioni da Consigliere vanno presentate per iscritto e esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, dopo la presa d'atto del Consiglio di Amministrazione, ne chiede la sostituzione da parte di chi li aveva nominati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non dovessero intervenire a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

#### ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di regola due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di esercizio nei termini previsti dalla Legge.

Si raduna altresì ogni qualvolta lo richiede il bisogno o l'urgenza, sia per iniziative del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

Esso deve essere consegnato al domicilio degli Amministratori almeno 5 giorni prima della seduta ed almeno 36 ore prima per le convocazioni di urgenza.

In caso di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i

A circular official stamp, likely from the Municipality of Somma Lombardo, with a signature written over it in black ink. The stamp contains some illegible text, possibly including the name of the official and the date.

suoi componenti ed all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti nell'ordine del giorno.

#### ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) approva il bilancio preventivo e di esercizio annuale e la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) approva il Regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa ai dirigenti della Fondazione sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
- e) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- f) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- g) nomina, se ritenuto necessario, il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio e ne specifica i compiti;
- h) nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- i) determina la misura delle rette e le sue variazioni;
- l) autorizza il Presidente a stare e resistere in giudizio;
- m) adotta ogni provvedimento riguardante il personale;
- n) cura la formazione, regolare tenuta e aggiornamento periodico dell'inventario dei beni immobili/mobili.

#### ART. 11

Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l'intervento della metà di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Il verbale delle sedute consiliari, con le annesse delibere, sono stese dal Segretario e sottoscritte da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

Alle riunioni possono essere chiamati a intervenire i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

#### ART. 12

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti; cura i rapporti con gli altri Enti e con le Autorità; sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordi-

namento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione; redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso di urgenza, adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le ordinanze presidenziali assunte in via d'urgenza sono immediatamente esecutive, ma devono essere ratificate, pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

Le ordinanze del Presidente assunte per propria competenza o in delega vanno comunicate mensilmente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente organizza altresì un incontro annuale con l'Amministrazione Comunale.

#### ART. 13

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente.

Se fossero contemporaneamente assenti od impossibilitati ad esercitare la carica sia il Presidente che il Vicepresidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

#### ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Revisore dei Conti. Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine deve redigere una relazione relativa al bilancio di esercizio di ogni anno.

Il Revisore dei Conti dura in carica 3 anni e può essere riconfermato una sola volta.

Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Al Revisore dei Conti spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'art. 10, comma 6, lettera c) del D. Lgs. 460/97.

#### TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

#### ART. 15

Il servizio di esazione di cassa è affidato ad un Istituto bancario. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non muniti della firma anche disgiunta e/o digitale del Presidente e/o Vicepresidente.

La Fondazione si doterà di una carta di credito prepagata nei limiti massimi di Euro 2.500,00 salvo rendiconto.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ente è obbligato alla formazione del budget annuale di gestione e del Bilancio di esercizio entro termini di legge.

## TITOLO V - NORME GENERALI

### ART. 16

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente, nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal Regolamento Amministrativo.

### ART. 17

In apposito regolamento interno, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con lo Statuto, le erogazioni dei servizi e delle prestazioni di competenza della Fondazione, Casa di Riposo "C. e V. Bellini".

Detto regolamento disciplina, in particolare:

- l'ammissione, la permanenza e le dimissioni degli Ospiti;
- gli orari e le modalità delle visite da parte dei parenti;
- l'organizzazione di una "rappresentanza degli Ospiti" che possa interloquire con il Presidente del Consiglio di Amministrazione in ordine allo svolgersi della vita comunitaria;
- l'apporto degli organismi di volontariato locale.

## TITOLO VI - TRASFORMAZIONE, EVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

### ART. 18

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria Struttura.

### ART. 19

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, in termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore, che presiederà allo scioglimento della Fondazione ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 della legge 662/96 e successive modificazioni.

### ART. 20

Per qualsiasi altra materia non regolata dal presente statuto, si applicano le norme previste in tema di Enti non commerciali civilmente riconosciuti ed in particolare, di ONLUS, Organizzazione Non Lucrative di Utilità Sociale.

Besozzo, Via Roncari n. 7, li 22 settembre 2017

F.to Silvio Pezzotta

Ferdinando Cutino Notaio

ooOoo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER USO

DI *PARSE*

Besozzo, li *22/09/2017*

The image shows several handwritten signatures in black ink. One signature is written over a circular notary seal. The seal is from the office of Ferdinando Cutino, a notary in Besozzo, and features a central emblem with a star and a scale. Below the seal, there is a large, stylized handwritten mark that resembles a lightning bolt or a large '3'.

